

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente le concessioni per lo sfruttamento delle acque del Ticino e
del lago Tremorgio alla Biaschina e la costituzione della Biaschina S.A.

(del 23 maggio 1958)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il nostro messaggio del 25 ottobre 1957 relativo alla concessione per lo sfruttamento delle acque del fiume Ticino alla Biaschina, ha dato ampio ragguaglio sul problema generale del nuovo assetto delle forze idriche del Cantone, e su quello più particolare dell'inserimento dell'impianto della Biaschina nell'azienda cantonale, oppure della gestione dell'impianto stesso ad opera di nuova società cui sarebbero partecipi altri enti accanto allo Stato.

Quel messaggio, pur affrontando in ogni sua parte il problema, concludeva con una decisione interlocutoria, nel senso di respingere la domanda di concessione presentata dall'Aar e Ticino in Olten - Bodio in data 13 luglio 1949 per il nuovo impianto della Biaschina, di respingere la domanda di rinnovo presentata pure il 13 luglio 1949 per la continuazione dell'esercizio attuale, e di autorizzare il Consiglio di Stato a procedere all'esproprio dell'impianto a sensi dell'art. 16 cpv. 4 della legge cantonale sulla utilizzazione delle acque del 1894.

Con riferimento alla comminatoria di consegna dell'impianto, emanata dal Consiglio di Stato in data 14 giugno 1957, si chiedeva al Gran Consiglio la ratifica di questo ordine e nel contempo l'autorizzazione a prendere i provvedimenti per una gestione in proprio dell'impianto fino al momento in cui l'Autorità competente non avesse deciso in modo definitivo sulla ulteriore destinazione.

E' utile ricordare che le disposizioni degli art. 2 e 3 del disegno di decreto legislativo proposto dal Consiglio di Stato traevano la loro giustificazione dal fatto che, in trattative condotte nel giugno del 1957 la spettabile Aar e Ticino aveva addotto la impossibilità di formulare proposte definitive in merito alla Biaschina fintanto che non fosse noto il prezzo di esproprio da corrispondere alla attuale concessionaria.

A pagina 28 e 29 del ricordato messaggio, sono riferite le ragioni della determinazione del Consiglio di Stato, il quale, di fronte all'atteggiamento della concessionaria, temeva che la procedura di accertamento del valore avrebbe domandato così lungo tempo, da pregiudicare gli interessi immediati dello Stato.

A conoscenza del messaggio 25 ottobre 1957, e dopo ulteriori trattative, l'Aar e Ticino, con lettera del 12 dicembre 1957 si dichiarava disposta a riprendere i contatti, senza la pregiudiziale riferita sopra, circostanza confermata ancora nella lettera del 3 gennaio 1958.

La vostra Commissione speciale, di fronte a questa situazione, proponeva al Gran Consiglio il decreto votato nella seduta del 19 febbraio 1958, che in sostanza ribadisce i concetti contenuti negli articoli uno e due delle proposte del Consiglio di Stato, autorizzando questo, nel medesimo tempo, a procedere alle pratiche necessarie per la consegna e l'espropriazione dell'impianto. Avremo modo di riferire in seguito su questi due elementi del problema.

Nel presente messaggio non vogliamo riprendere le argomentazioni contenute nel precedente del 25 ottobre 1957, che si danno per riprodotte, bensì

formulare al Gran Consiglio la proposta del Consiglio di Stato per lo sfruttamento in futuro delle acque della Biaschina e del Tremorgio, proposta che faceva difetto nel surriferito messaggio per le circostanze già dette.

Il Consiglio di Stato avrebbe preferito chiarire in sede commissionale alcuni elementi fondamentali del problema, così da poter formulare una proposta che tenesse conto di eventuali suggerimenti della Commissione speciale. La stessa non ha creduto di esaminare nel merito l'oggetto, limitandosi alla decisione procedurale ed assegnando al Consiglio di Stato un termine per la presentazione delle sue definitive proposte. E' quanto forma il contenuto del presente messaggio.

II. LA BIASCHINA E IL TREMORGIO

La vostra Commissione ha opportunamente osservato che, essendo prossima la scadenza del Tremorgio, anche questo impianto doveva formare oggetto di discussione e doveva seguire la sorte riservata alla Biaschina. E' pertanto opportuno dare qualche ragguaglio, esordendo, sull'impianto del Tremorgio, e nel contempo aggiornare i dati di produzione della Biaschina e pure quelli relativi alla fornitura di energia ad opera dell'Atel ai principali utenti del Cantone.

a) *L'impianto del Tremorgio*

L'impianto del Tremorgio sfrutta il torrente Lagasca, affluente di destra del Ticino, dal lago Tremorgio fino al fiume Ticino presso Rodi. Lo sfruttamento dell'acqua avviene su di un salto netto di 770 m. con una capacità di accumulazione di circa 9 milioni di mc. La condotta forzata è stabilita per una portata massima di 1,6 mc/sec., con una potenza massima di 10 W. La produzione è oscillante fra i 13 e i 20 milioni di kWh. all'anno, concentrabili in inverno data l'accumulazione. Per ottenere la produzione netta occorre naturalmente dedurre l'energia delle pompe.

Il lago Tremorgio non si riempie infatti con l'afflusso naturale, poichè le precipitazioni medie in quella regione, sono di circa 1720 mm. all'anno. Le perdite del fondo del lago sono in media di circa 60 l./sec., pari cioè a 1,9 milioni di mc. all'anno. Per assicurare il riempimento del lago occorre quindi pompare da Rodi ca. 4,3 milioni di mc. all'anno.

Il pompaggio, calcolato con energia della Biaschina, via centrale Tremorgio lago e ritorno, con produzione nelle centrali Tremorgio e Biaschina, escluso il Piottino, comprese le perdite, ha un rendimento complessivo di circa il 60 %. In altre parole, per il pompaggio in media di 4,3 milioni di mc. occorrono circa 17 milioni di kWh. loco Biaschina e si ottengono di ritorno circa 10 milioni di kWh. loco Bodio. In questo computo non è considerata la perdita di potenza e di energia al Piottino, rispettivamente alla Biaschina, qualora il pompaggio si dovesse effettuare quando la portata del fiume Ticino è inferiore ai 24 mc/sec. per il Piottino, rispettivamente 16 mc/sec. per la Biaschina. L'utilizzazione del Tremorgio avviene per ca. 1000-1500 ore all'anno, a seconda delle esigenze.

Il costo dell'impianto al 31 marzo 1946, è indicato nella guida per l'economia idroelettrica svizzera, in Fr. 3.600.000.—.

Secondo il nostro Ufficio cantonale di stima, il valore di rendimento dell'impianto sarebbe pari a 3,2 milioni. mentre il valore reperibile dovrebbe aggirarsi sui 2,2 milioni di franchi. La concessione del Tremorgio venne data alle Officine elettriche ticinesi con D.L. del 25 gennaio 1918, modificato con D.L. del 5 maggio 1919. La concessione, secondo il capitolato del 24 luglio 1918 comincia a decorrere a questa data, per un periodo di quarant'anni, così che la scadenza avviene il 24 luglio 1958.

La forza tassabile è stata accertata in H.P. 3000.

Il decreto di concessione non contiene la clausola di riversione, onde l'esproprio dell'impianto deve avvenire secondo le norme della legislazione federale, art. 64 e seguenti.

Certamente al momento della concessione è stato commesso errore in quanto la legislazione federale allora in vigore avrebbe consentito di far valere la clausola di riversione.

E' assai difficile stabilire il costo unitario dell'energia del Tremorgio, date le esigenze del pompaggio ed il rendimento delle pompe. Non si dovrebbe essere lontani dalla realtà valutando il costo di questa energia tra i cts. 3 ed i cts. 4 al kWh., a seconda della entità e del prezzo della energia necessaria per il pompaggio.

b) La Biaschina

Nel nostro messaggio del 25 ottobre 1957, a pagina 6, abbiamo riferito i dati relativi alla produzione dell'impianto della Biaschina. Per lo spostamento di una riga in quella tabella siamo incorsi in qualche errore, che ci permettiamo di correggere dando qui una prima tabella con i dati di produzione della Biaschina dall'anno d'esercizio 1941/42 e una seconda per gli anni 1953/54 - 1957/58, in cui, tra parentesi, sono indicati i dati di produzione dell'impianto del Lucendro per il corrispondente trimestre.

PRODUZIONE DELL'IMPIANTO DELLA BIASCHINA DALL'ESERCIZIO 1941/42 A QUELLO 1952/53

Anno d'esercizio ATEL	Produzione totale in Mio kWh.	di cui in inverno Mio kWh.
1941/42	184,4	81,7
42/43	201,8	101,9
43/44	196,0	83,4
44/45	189,7	95,7
45/46	157,8	91,7
46/47	190,0	91,6
47/48	193,3	87,8
48/49	228,0	103,4
49/50	172,8	78,0
50/51	213,7	99,6
51/52	254,0	121,1
52/53	225,4	109,5

PRODUZIONE DELLA BIASCHINA E, TRA PARENTESI, DEL LUCENDRO, PER GLI ANNI 1953/54 - 1957/58

Anno d'esercizio Atel	Produzione trimestrale rispett. semestrale in Mio kWh.					Produzione totale in Mio kWh.	
	I	II	estate	III	IV	inverno	
1953/54	58,4 (8,8)	58,0 (3,6)	116,4 (12,4)	68,7 (34,8)	61,0 (39,4)	129,7 (74,2)	246,1 (86,6)
1954/55	59,5 (6,4)	68,1 (1,3)	127,6 (7,7)	56,2 (21,0)	57,4 (42,1)	113,6 (63,1)	241,2 (70,8)
1955/56	64,0 (7,1)	59,8 (6,8)	123,8 (13,9)	53,3 (42,6)	38,7 (17,6)	92,0 (60,2)	215,8 (74,1)
1956/57	57,6 (3,4)	68,7 (16,2)	126,3 (19,6)	61,6 (37,4)	53,2 (33,0)	114,8 (70,4)	241,1 (90,0)
1957/58	57,7 (14,1)	61,6 (10,0)	119,3 (24,1)	54,4 (40,3)	41,4 (19,6)	95,8 (59,9)	215,1 (84,0)

I trimestre : 1. aprile - 30 giugno	semestre estivo
II trimestre : 1. luglio - 30 settembre	
III trimestre : 1. ottobre - 31 dicembre	semestre invernale
IV trimestre : 1. gennaio - 31 marzo	

La statistica aggiornata della produzione, viene a confermare quanto abbiamo scritto nel nostro messaggio 25 ottobre 1957, pag. 6/7/8, e cioè che le accumulazioni danno un contributo notevole — se pure variabile — alla produzione della Biaschina.

D'altra parte è innegabile che la produzione della Biaschina è influenzata da diversi fattori, disattesi da coloro che hanno assunto senz'altro una produzione pari a kWh. 120 milioni d'estate e 120 milioni d'inverno. L'esame dei diagrammi di produzione allegati suggerisce le seguenti considerazioni.

Le portate naturali variano notevolmente di anno in anno. Non si può quindi fare grande assegnamento sulle portate medie, come avviene per altri fiumi, più regolari nei deflussi del Ticino. Basti considerare come le piogge autunnali di settembre-ottobre emergenti dal diagramma della portata media di 57 anni (1897-1954), incidono fortemente su tutto l'andamento delle portate invernali; la loro assenza provoca un abbassamento considerevole della portata invernale, spesso in misura tale, che l'acqua supplementare, proveniente dalle accumulazioni, non basta a compensare l'ammacco. In quanto a portate naturali ridotte si può citare il semestre estivo 1957. Nello stesso, malgrado una portata naturale esigua, la Biaschina produsse 119,3 Mio kWh., grazie ad un apporto, eccezionale poichè estivo, di ca. 11 Mio di mc. dei laghi Lucendro e Sella (corrispondenti ad una produzione dell'impianto Lucendro di 24,1 Mio di kWh.) produttori alla Biaschina ca. 6 Mio di kWh. Naturalmente i prelievi prematuri dal Lucendro vennero poi a mancare nella stagione invernale, in un anno già sfavorevole.

Variazioni notevoli subiscono pure gli apporti dalle accumulazioni.

- a) In funzione del riempimento completo o meno dei laghi d'accumulazione (vedi grafici allegati A₁, A₂, A₃).

Notevole la differenza nel contenuto Ritom fra il 1956/57 e il 1957/58. In quest'ultimo esercizio, si registra una minore disponibilità d'acqua di ca. 18 Mio mc., pari a ca. 10 Mio kWh. alla Biaschina; oppure, calcolando con ca. 1.800 ore di svuotamento, cioè in media 10 ore diurne invernali, circa 2,8 mc/s. di meno.

- b) In funzione del regime di svuotamento, il quale, particolarmente per l'Atel, che dispone di altre fonti di energia accumulate nelle partecipazioni, può essere assai irregolare.

Per es. dai grafici emerge che nel periodo dal 10 dicembre 1957 al 20 gennaio 1958 — periodo che coincide con la messa in esercizio dell'impianto Zervreila — per garantire una certa riserva per la fine dell'inverno, il Lucendro non fu in esercizio, con ammanco di energia e di potenza alla Biaschina. In questo periodo infatti la Biaschina non produsse che ca. 400.000 kWh. di media al giorno, ossia poco più della metà della massima produzione giornaliera (vedi grafico P₁). Casi analoghi si riscontrano, per esempio, dal 20 aprile al 5 maggio 1957, dal 20 marzo al 6 aprile 1957, dal 25 febbraio al 10 marzo 1956, dal 18 dicembre 1955 al 2 gennaio 1956. In avvenire casi simili potranno ripetersi in quanto l'Atel, da qualche anno è cointeressata in importanti accumulazioni (Maggia, Zervreila, Gougria e, fra poco, Blenio e Hinterrhein).

Per il Piottino, che dispone ora di tre gruppi, quest'acqua non sarà persa finchè la portata complessiva non supererà i 24 mc/s., mentre per la Biaschina — la cui portata naturale è d'altronde già superiore a quella del

Piottino — questo limite è di 16 mc/s. La portata naturale alla Biaschina è di circa 1,8 mc. superiore a quella del Piottino. Indubbiamente il contributo da versare all'Atel per l'acqua di accumulazione (articolo 33 della L.F.) sarebbe in tal caso ridotto o non dovuto. Quale esempio di mancato sfruttamento dell'acqua del Lucendro alla Biaschina citiamo il 2.o trimestre 1956/57, in cui il Lucendro produsse 16,2 Mio kWh., pari a ca. 7,4 Mio mc. d'acqua, mentre la Biaschina fu sempre a pieno carico con l'acqua naturale; l'acqua d'accumulazione era quindi persa per la Biaschina, mentre il Piottino, se avesse avuto già la terza macchina, ne avrebbe potuto approfittare.

- c) Anche il coordinamento fra produzione dai bacini e importazione, può dare luogo a scompensi nell'esercizio e quindi a riduzione della produzione. Va infine rilevato che l'orario di punta massima di carico è praticamente contemporaneo in tutta la Svizzera (fra le 10,30 e le 12,00), poichè provocato dalle medesime cause. Per coprire il fabbisogno della utenza, le imprese idroelettriche devono ricorrere alle accumulazioni spesso anche in estate. Nel caso degli impianti sul Ticino, l'acqua impiega però due ore circa da Airola alla presa del Piottino e quasi tre ore fino alla centrale Biaschina. Questo sfasamento può essere, almeno parzialmente, compensato dal bacino di Rodi (circa 130.000 mc.) e con un bacino a Lavorgo il quale però non potrà contenere che 35.000 mc. e offrirà quindi possibilità assai limitate (circa un'ora).

Alle oscillazioni nella produzione, a dipendenza dei deflussi, fanno riscontro altrettante oscillazioni nelle potenze disponibili.

Nel nostro messaggio del 25 ottobre 1957, a pagina 8, abbiamo considerato le potenze medie mensili disponibili, rifacendoci alla perizia degli ingegneri ticinesi, a quella del prof. Bauer, ed alle indicazioni dell'Atel, la quale peraltro considerava unicamente i deflussi naturali, ipotesi che già abbiamo escluso.

Per ottenere un quadro più aderente alla realtà, abbiamo creduto opportuno rilevare dai diagrammi di produzione l'andamento giornaliero, in relazione alla produzione ed alle potenze disponibili ad ogni singola ora.

Le allegate tabelle, contrassegnate dal n. 1 al n. 6, riproducono 24 diagrammi di produzione e di potenza prelevati sempre al mercoledì, giorno tipico per le statistiche federali e giorno non influenzato dalle oscillazioni nel consumo industriale. A lato di ogni diagramma è indicata la portata naturale, che consente di rendersi conto, per ogni giorno, dell'apporto delle accumulazioni.

Nel regime della Biaschina infatti ogni mc/sec. di portata naturale dà una potenza dell'ordine di 2 MW. Moltiplicando le cifre indicate a margine per due si ottengono quindi i MW disponibili con la portata naturale. Quanto il diagramma indica al disopra di questa portata naturale, è a dipendenza di deflussi determinati dalle accumulazioni del Ritom, del Lucendro-Sella e del Tremorgio, e quindi oscillante a seconda della messa o meno in esercizio di questi impianti.

Le allegate tabelle sull'esercizio del Lucendro e del Tremorgio, danno la misura della irregolarità degli apporti di accumulazione anche nell'ambito della giornata, irregolarità che d'altronde si ritrova espressa nel grafico del carico della centrale della Biaschina e nelle cifre indicative della produzione giornaliera del medesimo impianto.

Questa situazione, da noi controllata sulla base dei grafici ottenuti alla centrale, è sufficientemente eloquente perchè ci si possa esimere da ogni ulteriore commento.

In sostanza si può asserire che, mentre le medie mensili da noi indicate nel messaggio del 25 ottobre 1957 corrispondono grosso modo alla realtà, l'an-

damento giornaliero della produzione e delle potenze accusa deficienze ed eccedenze che naturalmente non sono espresse nelle medie, ma che si ritrovano nell'esercizio dell'impianto. In un ulteriore capitolo diremo delle possibilità di integrazione al fine di sopperire a questi inconvenienti.

III. IL MERCATO TICINESE E LE FORNITURE DA PARTE DELL'ATEL

Appare al Consiglio di Stato opportuno aggiornare i dati che sono contenuti nel messaggio dell'ottobre 1957, a pagina 19, con quelli più recenti che si riferiscono all'anno d'esercizio 1956-57 ed all'anno solare 1957.

Diamo pertanto qui in appresso le due tabelle, nelle quali abbiamo incluso anche le forniture alla Sopracenerina, al fine di completare il quadro.

FORNITURA ENERGIA AD OPERA DELL'ATEL AI PRINCIPALI UTENTI DEL CANTONE

<i>Anno d'esercizio Atel, 1956/57</i>	<i>Inverno 6 mesi</i>	<i>Totale annuale</i>	<i>Potenza (Punta)</i>
	Milioni kWh.	Milioni kWh.	MW
O.E.C. Lugano	56,9	86,9	20,4 *
Sopracenerina	63,6	99,8	25,4 *
Bellinzona	11,4	12,7	4,4 *
Monteforno	25,8	51,2	10,4 **
Off. Gottardo	21,7	85,5	19,0 **
	179,4	336,1	79,6

<i>Anno solare 1957</i>	<i>Inverno 6 mesi</i>	<i>Totale annuale</i>	<i>Potenza (Punta)</i>
	Milioni kWh.	Milioni kWh.	MW
O.E.C. Lugano	54,3	93,8	21,0 *
Sopracenerina	64,5	107,2	25,6 *
Bellinzona	10,8	13,4	4,4 *
Monteforno	20,3	36,3	10,4 **
Off. Gottardo	20,8	81,1	18,0 **
	170,7	331,8	79,4

* Media quattro punte massime orarie annuali.

** Punta massime orarie annuali.

In questa tabella non furono considerate alcune forniture secondarie: ad es. quella alla azienda elettrica di Airolo, alla azienda elettrica di Faido, alla industria del linoleum, all'industria dei pali centrifugati. Si tratta evidentemente di quantitativi non disprezzabili di energia, che però, anche se non menzionati, non falsano il quadro generale della situazione. Dalle tabelle sopra riferite emerge che l'Atel rifornisce in energia i grandi rivenditori e utenti del Cantone, per un totale di 336, rispettivamente 331 milioni di kWh., di cui, da 170 a 180 milioni nel semestre invernale.

Un primo raffronto deve quindi essere fatto fra questa fornitura e la produzione della Biaschina, che in anni assolutamente eccezionali può scendere fino a 170 milioni di kWh., ma che in media dovrebbe aggirarsi fra i 215 e i

240 milioni di kWh. dopo l'apporto dell'Unteralpreuss. Emerge pertanto che, anche se si volesse considerare tutta la produzione della Biaschina di qualità tale da poter soddisfare i bisogni della utenza — oltre la produzione propria — nella caratteristica richiesta per il Cantone Ticino, mancherebbero ancora dai 100 ai 120 milioni di kWh. per coprire questo fabbisogno.

Ma se la disponibilità dà, sotto questo aspetto, un quadro assai sfavorevole, la potenza necessaria per approvvigionare una utenza come quella sopra riferita, appare estremamente elevata rispetto alla potenza disponibile nella Biaschina e nel Tremorgio.

La potenza rilevata sulla media di quattro punte massime orarie annuali, o semplicemente sulle punte massime orarie annuali, dà, come emerge dalle tabelle, un carico che, in cifra tonda, può essere collocato attorno ai 70 MW. Giova però correggere questo valore ricordando che le punte non sono sempre concomitanti, ragione per cui in genere il carico della rete è inferiore a questi valori. D'altra parte, la punta massima oraria, costituisce un concetto puramente tariffario, mentre la punta effettiva è di solito e specie per le forniture industriali, di un buon 30 % superiore alla media oraria. In generale però, queste potenze effettive elevate si compensano, almeno parzialmente, per la non concomitanza delle punte, così che, per le nostre considerazioni, possiamo ritenere che la potenza necessaria per approvvigionare con ogni sicurezza il mercato ticinese oggi nelle mani dell'Atel, dovrebbe aggirarsi attorno ai 70 MW, con una riduzione durante l'inverno dovuta alla particolarità del contratto delle Officine del Gottardo. Naturalmente se si verificasse il caso eccezionale e sfavorevole della concomitanza delle punte, la potenza necessaria potrebbe anche salire ai 90 MW.

Un raffronto fra i diagrammi della produzione giornaliera della Biaschina e del Tremorgio, e le potenze necessarie per l'approvvigionamento del mercato ticinese, dimostra in modo assai chiaro, che Biaschina e Tremorgio, anche accoppiati (al massimo 40 MW. e talvolta solo 25 MW.), possono soddisfare solo in parte le esigenze della utenza del Cantone.

Certamente non è presumibile che l'Aar e Ticino, anche in caso di esproprio totale dell'impianto della Biaschina e del Tremorgio, abbandonino subito tutti i suoi clienti al sud del Gottardo. Già per gli impegni derivanti dalla concessione del Piottino e del Lucendro, l'Atel sarebbe comunque tenuta a mettere a disposizione della utenza ticinese l'energia di cui questa abbisogna, e quindi non è da temere che sotto tale aspetto, possano verificarsi deficienze.

Ricordiamo che secondo l'art. 7 del D.L. 31 maggio 1928 per la concessione del Piottino, l'Atel è tenuta a mettere a disposizione dell'economia ticinese la energia dell'impianto, e può esportare i $\frac{1}{2}$ se non esiste possibilità di collocamento nel Cantone a prezzi remunerativi, cioè pari a quelli dell'energia di esportazione.

Anche l'art. 8 del D.L. 7 maggio 1942, per il Lucendro, destina quella energia in primo luogo al mercato ticinese.

Dimostreremo tuttavia più avanti che la impossibilità per il Cantone o per l'azienda cantonale di far fronte alle esigenze del mercato, può avere sfavorevoli ripercussioni nel prezzo della energia che gli utenti sono tenuti a procurarsi all'infuori della azienda cantonale, in quanto se esiste l'obbligo di approvvigionamento, non esistono, per l'attuale concessionaria, impegni particolari per il prezzo delle forniture, all'infuori dei contratti in vigore, i quali ad eccezione di uno, o sono denunciabili, o sono scaduti, o contengono la clausola di revisione dei prezzi. Nel precedente messaggio, a pagina 20 e segg. e particolarmente a pag. 22, abbiamo riferito un calcolo del signor prof. Bauer, il quale rileva che, considerando come utenti l'azienda elettrica di Lugano, quella di Bellinzona e la Monteforno, si dovrebbe accusare una insufficienza transitoria di potenza di circa 25 MW d'inverno e 9 MW d'estate. Questo rapporto viene naturalmente migliorato con l'aggiunta dei 10 MW di potenza del Tremorgio,

quando l'accumulazione di 9 milioni è sufficiente per fornire i 10 MW nel periodo in cui sono richiesti dalla rete. Se per contro consideriamo, oltre gli utenti di cui sopra, anche la Sopracenerina e le Officine del Gottardo, noi vediamo che nelle condizioni attuali l'ammanto di potenza è dell'ordine di 30 MW, e l'ammanto nella produzione supera, come si è già detto, i 100 milioni di kWh.

E' questa una inoppugnabile considerazione di fatto, che deve essere tenuta presente, nelle decisioni che incombono. Deve essere tenuta presente, o per la ricerca di una integrazione, che consenta di parare le conseguenze d'ordine economico sul mercato, per il fatto dell'inasprimento delle tariffe, oppure deve essere tenuta presente, per la ricerca di quegli accorgimenti che permettano la collaborazione fra l'azienda cantonale e le esistenti aziende di approvvigionamento del mercato ticinese, al fine di preparare l'inserimento del Cantone nel mercato idroelettrico, con vantaggi per l'utenza o per lo meno senza procurare a questa conseguenze economicamente sfavorevoli.

Nei seguenti capitoli esamineremo anche questo problema.

IV. LE SOLUZIONI POSSIBILI E LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il 29 gennaio 1957, il perito prof. dr. Bauer consegnava al Dipartimento delle pubbliche costruzioni l'ultimo referto sulla possibilità di inserire l'impianto della Biaschina nell'azienda cantonale, ed il 1. marzo 1957 il Dipartimento era in grado di rassegnare un rapporto al Consiglio di Stato sul problema della Biaschina e delle ulteriori domande di concessione.

Esaminate le tre possibilità aperte, il Consiglio di Stato si pronunciava per la soluzione involgente una collaborazione con l'attuale concessionaria, ponendo tuttavia la condizione che la partecipazione dello Stato fosse maggioritaria. Nell'ambito di una soluzione di compromesso, il Consiglio di Stato esaminava pure la possibilità di estendere la partecipazione a grossi utenti, e come tali si individuavano soprattutto le industrie di Bodio: la Monteforno e le Officine del Gottardo.

Il Consiglio di Stato raccomandava in quella occasione al Dipartimento delle pubbliche costruzioni di approfondire l'esame di questa possibilità, considerando che la vecchia concessione della Biaschina contemplava una clausola preferenziale per quelle industrie, e considerando altresì che, per il loro elevato consumo di energia, dovevano ottenere condizioni di approvvigionamento particolarmente favorevoli. Eliminata così, per decisione del Consiglio di Stato, la soluzione consistente nell'integrare l'impianto della Biaschina nell'Azienda cantonale, rimanevano aperte le due vie già accennate, e cioè costituzione di una società di partecipazione Stato/Atel con maggioranza per lo Stato, oppure costituzione di una società di partecipazione, con la inclusione, oltre i citati, delle industrie pesanti di Bodio.

Nel presente messaggio, ci sembra doveroso riprendere in esame anche il problema della gestione di Stato della Biaschina, al fine di evitare, qualora la Commissione e il Gran Consiglio dovessero decidere in questo senso, il rinvio dell'oggetto al Consiglio di Stato.

a) La Biaschina ed il Tremorgio nell'ambito dell'azienda cantonale

Il 19 febbraio 1958, come si è già ricordato, il Gran Consiglio ha definitivamente deciso di respingere la domanda di rinnovo della concessione presentata dalla concessionaria, come pure di respingere la domanda di nuova concessione presentata dall'Aar e Ticino in Olten-Bodio, in data 13 luglio 1949, relativa ad un nuovo impianto della Biaschina.

Pure ha deciso il Gran Consiglio che il Consiglio di Stato doveva iniziare le procedure necessarie per l'espropriazione dell'impianto e per la consegna dello

stesso, ritenuto che lo Stato non può attendere che sia esaurita la procedura di esproprio, con tutte le contestazioni cui può dare luogo, prima di entrare in possesso dell'impianto. Questa decisione preliminare, se non è seguita da altre del Gran Consiglio, costituisce praticamente l'esproprio dell'impianto della Biaschina, il quale diventa proprietà dello Stato, dietro corresponsione di una somma che sarà stabilita dai periti o dal tribunale di ultima istanza.

Non è detto nel decreto legislativo, ma appare evidente, che se lo Stato espropria l'impianto e non procede alla costituzione di altra società con terzi, l'impianto stesso, cui viene ad aggiungersi quello del Tremorgio, deve essere affidato per l'esercizio all'Azienda cantonale, la cui istituzione sembra imminente.

Affinchè la gestione di Stato della Biaschina e del Tremorgio sia perfetta, a mente dell'art. 2 del disegno di legge istitutiva l'Azienda cantonale, occorre che il Gran Consiglio proceda alla concessione delle acque alla azienda stessa, decisione puramente formale, in quanto che il rifiuto di altra soluzione equivale alla consegna degli impianti all'azienda, avocando a sè, lo Stato, le acque per assicurarne lo sfruttamento (art. 3 L.F. 1916). A questo atto legislativo, deve aggiungersi l'altro della messa a disposizione dell'azienda dei capitali di dotazione necessari, e per l'inizio dell'esercizio e per il pagamento della indennità dovuta all'Aar e Ticino, a titolo di esproprio dei due impianti.

Dal profilo giuridico non sono necessari altri atti, per perfezionare il passaggio degli impianti dalla precedente concessionaria alla azienda cantonale. Evidentemente deve essere proseguita la procedura di stima degli impianti, dalla quale, a nostro giudizio, non può tuttavia dipendere la assunzione dell'esercizio ad opera della azienda cantonale, qualora lo Stato presti le necessarie garanzie per il pagamento dell'importo dovuto a titolo di espropriazione.

In questo ordine di idee si pone anche il problema della indennità che i tribunali possono stabilire per il fatto avere l'Atel fruito dell'impianto oltre i termini della concessione e delle tasse di esercizio non maggiorate. Della procedura di esproprio diremo in altro capitolo.

Dal profilo giuridico, qualora il Gran Consiglio decidesse in questo senso, non rimane che la dichiarazione del Legislativo di disporre a favore dello Stato delle acque del Ticino alla Biaschina, pattuendo le condizioni a carico della Azienda cantonale e l'inserimento dell'impianto nell'esercizio di questa.

Per il Tremorgio, l'approvazione dell'allegato decreto legislativo che nega il rinnovo della concessione, pone anche questo impianto nella medesima condizione giuridica della Biaschina, salvo l'avvio della procedura di esproprio che potrebbe — per accordo delle parti — correre parallela a quella.

La soluzione, assolutamente chiara per i suoi aspetti giuridici, presenta per contro qualche complicazione se esaminata dal profilo tecnico ed economico. E' infatti pacifico, e fu ripetutamente detto, che la Società Aar e Ticino non assume alcun impegno particolare e preliminare nei confronti del Cantone, nel caso di una gestione di Stato della Biaschina e del Tremorgio, nel caso cioè che venga privata completamente delle fonti di energia che essa trae da questi due impianti, a seguito dell'esercizio di un diritto che indubbiamente compete allo Stato.

Abbiamo già rilevato che l'utenza ticinese, fintanto che non sarà costruita la nuova Verzasca e probabilmente — per ragioni di costo — fintanto che non sarà inserito nel sistema dell'Azienda cantonale anche l'impianto del Piottino, non può essere integralmente approvvigionata con l'energia proveniente dalla Biaschina e dal Tremorgio.

Le deficienze in cifre sono già contenute in questo messaggio, e possono inasprirsi qualora, per il progredire della congiuntura, o anche semplicemente per la creazione di una o più nuove industrie a grande consumo, il fabbisogno dovesse ancora aumentare e l'aumento non fosse compensato dal regresso che si nota in qualche settore dell'utenza, a seguito della recessione.

L'inserimento della Biaschina e del Tremorgio nell'Azienda cantonale, provoca uno stato di incertezza, non eliminabile prima della consegna degli impianti allo Stato e delle decisioni che sono in potere dell'attuale concessionaria, a proposito dell'approvvigionamento del mercato ticinese. Diciamo non eliminabili, in quanto che non è possibile oggi ricercare energia di integrazione, senza sapere i limiti del contratto che dovrà essere stabilito, quo alla potenza, come ai quantitativi ed alle caratteristiche della fornitura. Solo nel momento in cui l'azienda cantonale sarà sollecitata dall'uno o dall'altro utente a fornire energia, per il fatto dell'inasprimento delle tariffe da parte del precedente fornitore, conoscerà gli impegni che deve assumere, e le caratteristiche della energia da acquistare presso terzi. Non eliminabili dal profilo della utenza, perchè appunto fino al momento in cui non saranno prese le definitive decisioni da parte del Gran Consiglio, non è possibile conoscere la politica che l'Atel vorrà istaurare verso i suoi clienti. L'Atel ha ripetutamente dichiarato, nelle trattative con lo Stato, che nei limiti delle sue possibilità, non rifiuterà il servizio all'utenza ticinese, e neppure rifiuterà la fornitura di energia che le fosse richiesta dalla Azienda cantonale. E' questa però una garanzia troppo esigua perchè possa considerarsi alleggerita la tensione che deriverebbe al mercato ticinese dall'inevitabile mutamento nelle condizioni di approvvigionamento.

A questo stato di incertezza si aggiunge l'altro, a dipendenza del regime di sfruttamento delle accumulazioni che, anche prescindendo da qualunque manovra di ritorsione che vogliamo escludere, sarebbe senza dubbio diverso da quello attuabile in un regime di collaborazione.

E' appena necessario rilevare che l'istallazione della terza macchina al Piottino, qualora non si avesse riguardo alla Biaschina e si dovesse provvedere al carico della linee solo con l'impianto del Lucendro e del Piottino, già per ragioni di esercizio, le accumulazioni sarebbero sfruttate in modo diverso e particolarmente in modo più intenso, ciò che condurrebbe ad una notevole perdita di acqua all'impianto della Biaschina, fino al momento del suo ampliamento, con una capacità di deflusso almeno pari a quella del Piottino.

Occorre tuttavia considerare che l'Azienda cantonale non sarebbe completamente sprovvista, di fronte a una situazione di questa natura. Già il fatto dell'inserimento del Tremorgio, corregge le insufficienze della Biaschina, sia pure in misura assai limitata e tale da non offrire particolari garanzie per l'avvenire.

Infatti i 15 milioni di produzione del Tremorgio, con gli 8-10 MW di potenza, sono largamente insufficienti per garantire un approvvigionamento del Cantone nei limiti in cui questo si potrebbe presentare. Alla insufficienza tecnica dell'impianto del Tremorgio, si aggiunge il problema giuridico assai complesso, delle acque concesse all'Aar e Ticino fino al 1972 a valle delle pompe del Tremorgio. Questa circostanza impone di ricorrere al pompaggio verso il bacino di accumulazione, solo nei momenti in cui i deflussi superano i 24 mc/s., concessi al Piottino, o di corrispondere un indennizzo per l'acqua sottratta, qualora l'Atel prestasse la mano a simile soluzione. Si deve però subito rilevare che non sempre, quando i deflussi superano i 24 mc., è possibile mettere in esercizio le pompe, sia a dipendenza del fatto economico per cui queste possono funzionare solo con energia di supero, non altrimenti utilizzabile, sia per il fatto tecnico per cui solo acque assolutamente chiare possono essere immesse nelle pompe, in difetto di che sono da temere notevoli danni agli impianti.

Parlando di indennizzo per sottrazione d'acqua è però bene ricordare che anche l'esercente il Piottino e la Biaschina deve un indennizzo per l'accumulazione del Tremorgio.

Ma l'Azienda cantonale dispone anche della energia della Maggia e disporrà, dopo il 1960, della quota-parte di energia del Blenio.

Questa energia è indubbiamente a disposizione del Cantone per la integrazione e l'approvvigionamento del mercato ticinese. Il costo unitario del kWh.

prodotti dalla Maggia è però tale da rendere assai problematica, dal profilo economico, la integrazione con energia proveniente da questo impianto, e, stante l'inasprimento dei finanziamenti e il maggior costo delle opere, anche l'energia del Blenio non sarà ottenibile a condizioni migliori.

Con spese annue dell'ordine di 22 milioni di franchi, il kWh. invernale prodotto alla Maggia costò nell'esercizio 1956/57 cts. 5,2 ritenuto il prezzo di cts. 1,5 per il kWh. prodotto nei sei mesi estivi.

Ma anche ragioni tecniche rendono difficile la integrazione con l'energia della Maggia, in quanto che, se questa dovesse coprire le oscillazioni di carico, bisognerebbe disporre, in una delle centrali, di una macchina separata, inserita sulla rete cantonale. Se si esclude questa possibilità, già per le perdite che ne deriverebbero, la regolazione del carico incomberebbe sempre al gruppo Biaschina - Tremorgio, essendo la produzione della Maggia mantenuta costante nei limiti dell'andamento generale dell'impianto.

Occorre anche tenere presente che la produzione Maggia, nella quota parte del Cantone, sarebbe svalutata, qualora fosse privata, di quote di energia pregiata e di buona parte della potenza disponibile che, a pieno carico, per il Cantone è di 40 - 50 MW. Ricordiamo che l'energia della Maggia oggi e quella del Blenio domani, possono essere convenientemente collocate con un beneficio notevole.

Non è escluso che, integrando l'energia della Biaschina e del Tremorgio con quella della Maggia, si trovino ancora acquirenti anche per l'energia residuale, specie in un momento di tensione del mercato. Nella condizione attuale è anche possibile che gli acquirenti siano disposti a pagare un prezzo conveniente. In questo caso però l'Azienda cantonale non sarebbe ancora indipendente dall'Atel, in quanto l'onere di mantenere il carico sulle linee, di curare la presenza della potenza necessaria per l'approvvigionamento del mercato, di seguire le oscillazioni repentine del consumo, spetterebbe pur sempre all'impresa che assume il trasporto della energia, e quindi, fintanto che non si dispone di linee proprie, all'Aar e Ticino. La quale dovrebbe procedere a scambi di energia, o a forniture, fissando i prezzi per le sue prestazioni.

Il Consiglio di Stato, pur non considerando impossibile raggiungere una soluzione su questa base, ritiene che l'operazione implica notevoli rischi per lo Stato, ed in modo particolare per l'utenza ticinese, che si vedrebbe probabilmente costretta a pagare prezzi più elevati, per il fatto del mancato rinnovo o della denuncia di contratti favorevoli per l'utente, a dipendenza della convenienza della energia della Biaschina e dell'esercizio coordinato di tutti gli impianti sul Ticino, in relazione poi con un vasto mercato della Svizzera interna, per cui le centrali vengono sfruttate ad alta percentuale.

Nè sembra al Consiglio di Stato che una operazione di questa natura possa facilitare la costruzione della nuova Biaschina, indubbiamente necessaria e conveniente per l'approvvigionamento del mercato ticinese, specie se si pon mente alle difficoltà che incontrerebbe l'Azienda cantonale nel finanziamento di una opera, che già fin d'ora può essere valutata nell'ordine di 70 - 80 milioni di franchi. E' ben vero che gli ultimi mesi hanno accusato una distensione nel mercato monetario, ma questa è a dipendenza unicamente degli elevati tassi d'interesse e di fattori estranei alla politica nazionale del denaro, per cui, venendo domani a cessare, potrebbe nuovamente manifestarsi la carenza di capitali.

Per tutte queste ragioni e per altre che già furono dette nel messaggio dell'ottobre 1957, il Consiglio di Stato si riconferma nella tesi della collaborazione con altri enti nella ricerca di una soluzione del problema della Biaschina e del Tremorgio.

Per debito di oggettività rileva tuttavia il Consiglio di Stato che un elemento positivo esiste nella tesi della gestione di Stato: l'energia a prezzi favorevoli della Biaschina, in caso di partecipazione, viene in parte abbandonata a

terzi, sottraendo allo Stato una ricchezza di cui potrebbe disporre. Una siffatta tesi va solo corretta nel senso che eventuali concessioni a terzi, possono semplificare la soluzione del problema in modo tale da ottenere un risultato definitivo economicamente più favorevole dell'incameramento integrale degli impianti. Da questa sola considerazione si è lasciato guidare il Consiglio di Stato nella decisione che già vi ha comunicato e che sottopone ancora alla vostra attenzione.

b) *La soluzione di compromesso, con partecipazione di terzi*

Abbiamo avuto occasione di rilevare che sotto questo titolo, si possono individuare due soluzioni :

- a) partecipazione dello Stato, con altri enti di produzione ed industriali;
- b) partecipazione dello Stato con l'attuale concessionaria.

a) *Società plurima, fra Stato, Atel ed industrie*

Già rilevammo che il Consiglio di Stato si è proposto di esaminare con benevolenza una soluzione di questa natura, per tenere conto della incidenza della Biaschina sui prezzi della energia a favore delle industrie di Bodio.

Non ignorava il Consiglio di Stato che da una discriminazione fra gli utenti, rinviando i più all'Azienda cantonale, ed alcuni privilegiati alla partecipazione diretta, sarebbero sorte opposizioni di non lieve momento nell'ambito cantonale.

Invero fin dal 1951 le aziende elettriche di Chiasso e di Mendrisio avevano cercato un approvvigionamento attraverso lo Stato e più tardi quella di Mendrisio attraverso la costruzione di un impianto in proprio. Il Comune di Bellinzona, fin dal 22 settembre 1953, aveva posto il problema della partecipazione al Blenio ed alla Biaschina e parimenti Lugano con lettera del 4 novembre 1955. Non occorre pertanto senso profetico per avvertire che le medesime rivendicazioni sarebbero risorte non appena fosse allargato l'ambito delle partecipazioni alla Biaschina. Infatti gli organi responsabili delle aziende elettriche di Bellinzona e di Lugano ci fecero sapere che in caso di partecipazione dell'industria alla Biaschina, avrebbero rivendicato uguale e proporzionale trattamento per le loro aziende.

La Sopracenerina, prestando l'onere di approvvigionare tutti i Comuni del Sopraceneri, ad esclusione della zona dell'azienda di Bellinzona e di alcune altre piccole aziende, ci comunicò pure di volersi direttamente approvvigionare, in caso di partecipazione della industria alla Biaschina ed al Tremorgio.

Altre industrie ticinesi, che sono oggi nella zona delle aziende comunali di distribuzione, ci hanno pure manifestato uguali intendimenti, invocando parità di trattamento con le industrie di Bodio. Questo fatto porrebbe tra altro in discussione il problema della rottura di zona da parte dei grossi utenti, favorita dallo Stato attraverso le partecipazioni.

Alla eccezione nel senso che le industrie di Bodio rappresentano grossi consumatori, essi rispondono che l'incidenza delle forniture elettriche per la loro produzione è notevole, che occupano un numero di operai pari e talvolta superiore alle industrie che si vorrebbero favorire e di rappresentare, per la economia cantonale, complessi più o almeno tanto importanti quanto le industrie di Bodio.

Di fronte a questa situazione il Consiglio di Stato esita nel riproporre alla attenzione del Gran Consiglio una soluzione in questi termini.

Restando ferma la partecipazione maggioritaria dello Stato, la parte residuale sarebbe distribuita fra sei o sette grossi utenti del Cantone con il risultato di ridurre le partecipazioni ad una piccola percentuale, insignificante per i fabbisogni dei grandi rivenditori, della importante industria e per di più tale da creare notevole difficoltà nell'esercizio e nell'amministrazione della

azienda. Se poi si prescinde dalla situazione attuale e per un momento si considera quella futura, vien fatto di domandarsi quale governo dovrebbe essere riservato alla istanza di una industria che dovesse domiciliarsi a nuovo nel Ticino, per esempio a Bodio, e dovesse accusare un notevole fabbisogno di energia.

Le quote spettanti ai singoli partecipanti sarebbero così esigue da non risolvere il loro problema di copertura del fabbisogno in energia, rendendoli ancora tributari o dell'Azienda cantonale o di altra azienda di approvvigionamento, peggiorando certo l'attuale situazione che viene definita insoddisfacente.

In caso di comparsa sul mercato ticinese, di altri grossi utenti, per una ragione di parità di trattamento, dovrebbe lo Stato rinunciare successivamente a quote della sua partecipazione, ammettendo il loro diretto approvvigionamento presso la società di produzione, con le caratteristiche di quelli che lo fossero oggi.

D'altra parte è appena necessario rilevare che la diretta partecipazione di determinate industrie, con speciali caratteristiche di prelievo, imporrebbe o l'esercizio con macchine separate, oppure ed in ogni caso ancora l'intervento dell'attuale concessionaria, per garantire il carico delle reti e per eliminare i disturbi dovuti alle oscillazioni di carico. A queste condizioni, l'esercizio sarebbe notevolmente complicato, e per certo i vantaggi derivanti all'economia cantonale non sarebbero superiori agli svantaggi nell'organizzazione e nell'esercizio di siffatta azienda. E' ben vero che l'esclusione di una soluzione in questo senso, può condurre i più ad argomentare che se i privati e l'industria non devono essere rappresentati, anche l'Atel non dovrebbe godere del beneficio di una partecipazione. Il ragionamento sarebbe pertinente, se la partecipazione dell'Atel procedesse da speciali riguardi o da considerazioni di opportunità da parte dello Stato.

La partecipazione dell'Atel muove invece da altre considerazioni, all'infuori della valutazione di speciali benemeritenze o di particolari riguardi. L'Atel partecipa solo nella misura in cui la sua presenza costituisce una contropartita per i vantaggi ch'essa può offrire a favore dell'azienda cantonale e dell'economia generale del Cantone.

Le altre dirette partecipazioni non hanno la medesima caratteristica, ma si risolvono in benefici procurati a singoli, privati o collettività, senza che i medesimi si estendano all'intera collettività cantonale.

Il Consiglio di Stato reputa che, requisito primo per una saggia politica idroelettrica nel Cantone, sia quello di provvedere, se vantaggi possono essere tratti, a che dei medesimi abbiano a beneficiare in misura uguale la collettività cantonale, sia attraverso il potenziamento finanziario dello Stato, sia attraverso condizioni di utenza soddisfacenti.

Non così è il caso quando talune industrie dovessero assorbire gran parte della produzione della Biaschina, a prezzi inferiori a quelli oggi corrisposti al fornitore. L'operazione si tradurrebbe unicamente in maggiori benefici per queste industrie, senza che venga fornita la prova della necessità di un sacrificio da parte dello Stato per la conservazione dell'industria e per l'occupazione della mano d'opera. Per tutte queste considerazioni, il Consiglio di Stato, pur avendo guardato un tempo con simpatia ad una soluzione di questa natura, deve rendersi conto che la stessa provocherebbe vivaci reazioni e condurrebbe ad una estensione tale delle partecipazioni, da far dubitare sulla possibilità di seriamente amministrare una azienda in cui si incontrano tanti interessi contrastanti o perlomeno divergenti.

b) La soluzione di una società di partecipazione fra lo Stato e l'Atel

Abbiamo testè affermato che, preoccupazione legittima dello Stato vuol essere avantutto quella di far beneficiare la collettività cantonale in misura uguale dei vantaggi che possono derivare dallo sfruttamento delle forze idriche.

Per questa considerazione, dal 1953 in poi, prospettata una soluzione a tre, nella forma di una società di partecipazione per la produzione, si pensava che il terzo riservato all'Atel dovesse giovare ad approvvigionare a condizioni favorevoli le industrie di Bodio, il terzo riservato alla Motor Columbus, dovesse giovare al settore della Sopracenerina, ed il terzo riservato allo Stato, dovesse giovare ad una comunità fra aziende pubbliche di distribuzione e Stato, auspicata fin dal 1948.

Si otteneva così, attraverso la regionale distribuzione di una energia a prezzi convenienti, la ripartizione su tutto il Cantone, di una quota di energia a condizioni favorevoli che, nella nuova Biaschina, sarebbe ascesa a circa 350 - 360 milioni di kWh.

Le mutate condizioni hanno consigliato l'abbandono di quella soluzione, che, nelle circostanze attuali, sarebbe poco vantaggiosa per il Cantone pur essendo per gli utenti. Meta finale del Cantone vuol essere l'inserimento della Azienda cantonale nell'approvvigionamento del mercato ticinese, vuoi perchè questo, anche in momenti di depressione costituisce pur sempre la garanzia per lo smercio della energia, vuoi perchè, attraverso l'azienda cantonale, quando i costi di produzione in relazione ad un mercato limitato, avranno raggiunto livelli convenienti, sarà certo possibile ottenere per lo Stato i mezzi necessari per svolgere una politica intesa a sorreggere l'economia ed a favorirne lo sviluppo. Il Consiglio di Stato non crede che, nel momento attuale, l'inserimento integrale della Biaschina nel sistema dell'Azienda cantonale, possa condurre a risultati apprezzabili a favore dell'economia del Cantone. Anzi teme, per le ragioni dianzi dette, che l'economia cantonale subisca pregiudizio per un rivolgimento troppo grande nelle condizioni di approvvigionamento.

Per questa ragione il Consiglio di Stato, esaminate le varie possibilità qui descritte, dà la sua preferenza a quella intesa a creare una collaborazione fra una società di produzione che fin qui ha approvvigionato il mercato ticinese con forniture all'ingrosso e l'Azienda cantonale che oggi solo si affaccia in questo settore della economia, sorretta certo da condizioni favorevoli e dalla volontà di riuscire, ma priva ancora di quella esperienza che le consenta di affrontare un compito non facile in relazione alle sue attuali ed iniziali forze.

E' certo che se l'energia della Biaschina e del Tremorgio non fossero vincolate all'approvvigionamento del Cantone, la soluzione radicale sarebbe quella capace di apportare i più grandi vantaggi finanziari all'erario, ed è certo che se, con gli impianti di cui dispone l'Azienda cantonale, si potesse far fronte a tutte le esigenze della utenza del Cantone, non solo quelle immediate, ma anche quelle future, il Consiglio di Stato non esiterebbe a proporre la soluzione della gestione di stato integrale, che se in altri tempi ha dato esito favorevole in parecchi Cantoni della Svizzera interna, non dovrebbe deludere le aspettative nel Ticino.

Ma queste premesse non ricorrono, ed a vece del lento e graduale sviluppo del mercato idroelettrico, seguito dalle aziende che hanno iniziato la loro attività or fanno più decenni, quando il mercato evolveva lentamente e le possibilità di approvvigionamento erano quasi tutte ancora aperte, l'Azienda cantonale corre oggi l'alea di trovarsi di fronte a compiti superiori alle sue forze, ed a quesiti solubili solo attraverso gravi sacrifici finanziari.

La soluzione deve consistere in una formula che conceda all'Azienda cantonale la più vasta autonomia possibile, ma che nel medesimo tempo dia alla utenza ticinese la garanzia per un approvvigionamento ineccepibile nella qualità, e non maggiorato nei prezzi, all'infuori degli aumenti generali del mercato svizzero.

Gli impianti della Biaschina e del Tremorgio devono essere retti da una società indipendente, nella quale lo Stato è partecipe in ragione del 60 % e l'Atel in ragione del 40 %.

L'art. 625 del codice delle obbligazioni prescrive che i soci di una società anonima devono essere almeno tre. Per questa ragione la partecipazione dello Stato viene suddivisa fra Cantone e Azienda cantonale, riservato tuttavia il diritto di ridurre la partecipazione nelle sole mani dell'Azienda cantonale, pur conservando il 60 % delle azioni.

La società deve essere di pura produzione, e come per tutte le società di partecipazione, ogni socio deve avere il diritto di ritirare in forma assolutamente indipendente l'energia corrispondente alla sua partecipazione, ritenuto il pagamento delle spese annue pure nelle medesime proporzioni. La produzione è retta dalla nuova società anonima, con i suoi organi amministrativi, mentre il commercio dell'energia avviene ad opera di ogni singolo partecipante, e per lo Stato ad opera dell'Azienda cantonale. L'allegato contratto di fondazione e gli allegati statuti danno ragguaglio sui particolari della istituenda società anonima, la quale ha per iscopo la produzione in comune di energia, e lo studio in comune dei progetti nonché la realizzazione in comune della nuova Biaschina. Per raggiungere lo scopo, lo Stato concede alla nuova società lo sfruttamento delle forze idriche della Biaschina e del Tremorgio per il periodo di 40 anni, ritenuto che ultimati gli studi, sarà demandata la concessione per la nuova Biaschina, alle condizioni che il Gran Consiglio riterrà di stabilire a quel momento, avuto riguardo all'importanza dell'impianto ed alle condizioni del mercato.

La Società assicura ai soci partecipanti un dividendo del 2 % superiore al tasso delle obbligazioni, finanziato dalle spese annue dovute dai singoli soci (circa 6 %). Il capitale sociale è fissato in Fr. 20.000.000,—.

Lo Stato del Cantone Ticino apporta alla società gli impianti della Biaschina e del Tremorgio espropriati, per il valore che sarà stabilito dai periti o dai tribunali. La società rifonderà allo Stato l'importo di espropriazione.

A titolo di corrispettivo per la sua partecipazione, l'Atel concede allo Stato, rispettivamente all'Azienda cantonale, le seguenti facilitazioni :

- a) L'Atel cede allo Stato, nelle medesime proporzioni della partecipazione di quest'ultimo agli impianti, cioè in ragione del 60 %, la partecipazione ai contratti di fornitura presso i suoi maggiori utenti ticinesi e cioè :

azienda elettrica di Lugano,
azienda elettrica di Bellinzona,
Sopracenerina,
Monteforno,
Officine del Gottardo.

Questa norma vale fino allo spirare dei contratti in corso, ritenuto che, da quel momento, ogni parte sarà libera di stipulare in proprio o ancora in comune contratti di fornitura di energia.

Tuttavia l'Atel si impegna, al momento della stipulazione di nuovi contratti, di prendere contatto con l'Azienda cantonale e di assumere la sua quota parte di oneri.

Questa clausola contrattuale, inserisce l'Azienda cantonale sul mercato ticinese, assicurando lo smercio della sua energia, e garantendo nel contempo l'approvvigionamento del mercato a condizioni non inasprite, se si prescinde dai ritocchi di tariffa, dovuti ad un aumento generale dei prezzi. Nelle condizioni attuali, le forniture assunte dall'Azienda cantonale ammonterebbero a circa 200 milioni di kWh., con un incasso lordo, calcolato e dedotte le presumibili spese di trasporto, di circa 4,2 milioni di franchi. La produzione media, a disposizione dell'Azienda sarebbe per contro di circa 150 milioni di kWh., con una spesa che valutiamo sui 2 milioni di franchi. I cinquanta milioni di energia mancanti devono essere coperti con gli scambi con l'Atel, con energia proveniente da altre fonti di produ-

zione, naturalmente con un aggravio finanziario per l'Azienda, momentaneamente non valutabile, ma tuttavia tale da non ingenerare preoccupazioni, e comunque da assicurare un utile.

- b) L'Atel mette a disposizione dell'Azienda cantonale, senza alcuna eccezione, le linee di distribuzione del mercato ticinese, alle normali condizioni vigenti in Svizzera per i transiti di energia. Pure assume l'Atel il compito della trasformazione della energia e del trasporto secondo le disposizioni dell'Azienda cantonale, rinunciando fin d'ora alle eccezioni derivanti dalla occupazione delle linee. Gli utili derivanti dalle forniture, nella misura ceduta dall'Atel, dedotte le spese di trasporto e di trasformazione, affluiscono all'Azienda cantonale, la quale emette le note per la sua parte di fornitura.
- c) L'Atel si impegna a non aumentare le attuali tariffe contrattuali, per il fatto della decurtazione della sua produzione al sud delle Alpi. Eventuali aumenti saranno applicati unicamente in funzione di un aumento generale dei prezzi sul mercato svizzero, ritenuto che in ogni caso, le favorevoli condizioni di approvvigionamento dipendenti dalla presenza della Biaschina saranno proporzionalmente conservate.
- d) L'Atel si impegna a fornire all'Azienda cantonale l'energia di complemento necessaria per far fronte alle esigenze del mercato, e a ritirare dalla medesima in qualsiasi momento le eccedenze di energia, in tanto in quanto questa non ritenga di procedere all'approvvigionamento in proprio da altre fonti e alla vendita diretta della energia di supero. E' tenuto un conto corrente in unità di energia, al fine di procedere agli scambi secondo una determinata chiave. L'Azienda cantonale potrà valersi del compenso in conto corrente, oppure procedere al rimborso della energia o al suo pagamento, secondo le tariffe normali vigenti sul mercato, da definire a periodi di tempo. La chiave di scambio da definire a seconda dell'andamento del mercato, a titolo esemplificativo, può avere la seguente struttura :

<i>Inverno</i>			<i>Estate</i>	
	<i>durata</i>	<i>unità</i>	<i>durata</i>	<i>unità</i>
punta	4 h. giorno	2.2	2 h. giorno	1.4
feriali giorno	12 h. giorno	1.6	12 h. giorno	1
notte	8 h.	1	10 h.	0.6
fine settimana	sabato 12 h.	1	idem	0.4
	a lunedì 6 h.			

La chiave serve solo per il conto corrente di energia e non per la definizione dei mezzi.

- f) Le variazioni orarie nella produzione e nella potenza della Biaschina, determinate dall'impiego delle accumulazioni e dei bacini di compenso, non saranno conteggiate.
- g) Qualora l'Azienda cantonale lo desiderasse, dietro corresponsione di un supplemento, massimo, rispetto al prezzo di costo, del 10 %, l'Atel si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda cantonale, anziché l'energia nella qualità e potenza derivante dall'esercizio degli impianti, in forma di nastro a blocchi con un andamento conforme al diagramma di consumo degli abbonati.

Le condizioni sopra riferite ci sembrano tali da assidere l'Azienda cantonale su solide basi, e da togliere ogni preoccupazione per l'approvvigionamento del mercato ticinese.

La partecipazione dell'Atel all'impianto della Biaschina o del Tremorgio, in una misura ancora apprezzabile, costituisce una garanzia per l'esercizio coordinato degli impianti soprastanti con quello della Biaschina, in modo da evitare nel limite massimo possibile le perdite d'acqua e quindi di energia.

Questa partecipazione facilita naturalmente anche la realizzazione della nuova Biaschina e il suo finanziamento.

L'accordo circa lo scambio di energia in conto corrente, con la possibilità di svincolarsi da tale impegno, coprendo le forniture di integrazione o con pagamento o con ritorno di energia, costituiscono per l'Azienda cantonale la certezza di ottenere a condizioni migliori, a seconda del mercato, l'energia di complemento, e lo smercio della energia di supero.

Questo sistema consente anche di sfruttare ad alta percentuale l'impianto, senza procedere a costose operazioni di transito.

Anche la presenza dell'Atel nelle Officine idroelettriche della Maggia e del Blenio, consente scambi di energia in quel settore.

Questa operazione permette anche di svincolare l'impianto della Biaschina e in parte quello del Tremorgio dalla funzione di regolatore della tensione e del carico delle reti, permettendo così un migliore impiego della energia.

Considerato poi da un profilo generale, non v'è dubbio che la società istituenda riposa su solide basi finanziarie e può con tranquilla coscienza affrontare anche le incognite dell'avvenire.

In ogni caso, la produzione, il trasporto, la trasformazione, la integrazione, lo smercio dell'energia di supero, in un regime di collaborazione come è qui prospettato, si presentano molto più facili e dal profilo economico più favorevoli di analoghe operazioni eseguite con terzi, in un regime di concorrenza o in un regime di opposizione alla precedente concessionaria.

Nè può essere sottovalutato il fatto che un accordo in questo senso evita ogni discussione attorno alla consegna dell'impianto, potendo iniziare l'esercizio non appena il Gran Consiglio vorrà — se lo reputa opportuno — ratificare gli schemi di contratto presentati.

Per tutte queste considerazioni, il Consiglio di Stato, fra i tre sistemi prospettati, dà la sua preferenza a quest'ultimo, raccomandandone l'approvazione al Gran Consiglio. Qualora le decisioni potessero essere prese nel corso dell'anno, il nuovo regime potrebbe entrare in vigore con il primo di gennaio del 1959.

Alleghiamo al presente messaggio uno schema di concessione, di contratto di fondazione e di statuto della istituenda società, per il caso in cui il Gran Consiglio volesse dare, come noi diamo, a questa soluzione, il suo consenso.

Pure alleghiamo un disegno di legge analogo a quello già votato per la Biaschina, al fine di avviare la procedura di esproprio del Tremorgio.

V. LA STIMA DEGLI IMPIANTI E LA PROCEDURA AVVIATA

Nel precedente messaggio, abbiamo lungamente dissertato sul non facile problema della stima degli impianti a norma dell'art. 16 cpv. 4 della legge cantonale, riferendo l'opinione del nostro perito giuridico dott. Plinio Bolla, pur senza fare nostre le conclusioni alle quali è giunto. Abbiamo ora incaricato i nostri legali di patrocinare lo Stato anche nella procedura di esproprio, alla quale si connette il problema a sapere in quale misura è dovuta una indennità allo Stato per la gestione della Biaschina dal 1951 in poi.

L'Atel consente che il problema della indennità per l'esercizio dalla scadenza della concessione in poi, e delle tasse di esercizio in relazione ai nuovi, massimi federali, venga sottoposto agli arbitri ed ai tribunali.

Il Consiglio di Stato reputa che, nelle contingenze attuali non sia possibile addivenire ad un accordo sulla stima, ragione per cui è del parere che la pro-

cedura debba seguire il suo normale decorso ed in ogni caso non debba intralciare o remorare la futura destinazione degli impianti, qualunque essa sia.

I nostri legali, come affermato, dovranno esaminare pure quale compenso è dovuto per l'esercizio a concessione scaduta, e qualora ciò non trovi corrispettivo adeguato nella definizione dei reciproci rapporti finanziari, tutelare gli interessi dello Stato davanti ai tribunali anche in questo settore.

E' doveroso rilevare che le cifre indicate per il capitale azionario non hanno alcuna relazione con i valori di esproprio e non vincolano le parti.

Nel mentre vi accompagniamo le proposte che riflettono gli accordi di cui sopra, vi preghiamo di gradire, signori Presidente e consiglieri, i sensi della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione per lo sfruttamento delle acque
del lago Tremorgio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio del 7 maggio 1958 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — La domanda di rinnovo della concessione presentata dalla Aar e Ticino in Olten-Bodio, in data 5 maggio 1958 relativa alle acque del lago Tremorgio, è respinta.

Art. 2. — Il Consiglio di Stato è tenuto a procedere alle pratiche necessarie per la consegna dell'impianto e per l'espropriazione dello stesso.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Progetto di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione per lo sfruttamento delle acque del fiume Ticino con tutti gli affluenti di destra da Lavorgo a Bodio e per lo sfruttamento delle acque del lago Tremorgio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio del 7 maggio 1958 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

E' accordata alla costituenda «Biaschina S.A.», con sede in Bodio, la concessione di utilizzare le acque del fiume Ticino e dei suoi affluenti di destra fra lo scarico della centrale Piot-tino a Lavorgo e la centrale a Bodio, nonchè la concessione per utilizzare le acque del lago Tremorgio, per produzione di energia elettrica destinata anzitutto all'approvvigionamento del Cantone.

Concessionario

Art. 2.

La concessione comporta il diritto di sfruttare durante il periodo di concessione le acque sopra definite negli impianti esistenti della Biaschina e del Tremorgio, nello Stato e con i diritti loro pertinenti al momento della entrata in vigore del presente decreto.

Estensione
del diritto
concesso

L'utilizzazione delle acque del Ticinetto, superiormente al punto di immissione nel canale dell'impianto della Biaschina è esclusa dalla presente concessione.

E' riservata al Consiglio di Stato la competenza di accordare modificazioni o aggiunte agli impianti.

Art. 3.

La concessione avrà una durata di 40 anni e decorrerà dalla data del trapasso degli impianti alla nuova concessionaria.

Durata della
concessione

Art. 4.

Qualora la concessione, scaduto il termine di durata, non venisse rinnovata, sia in base a libero accordo con il Cantone, sia in virtù dell'art. 58 cpv. 2 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idrauliche, il Cantone potrà far valere il diritto di riversione conformemente all'art. 67 della L.U.F.I.

Riversione

Art. 5.

La forza tassabile viene stabilita agli effetti della tassa di concessione e di quella annua di esercizio in 47.000 cavalli dinamici per la Biaschina ed in 3000 cavalli dinamici per il Tremorgio, riservato quanto dispone l'art. 19, cpv. 2 della legge cantonale del 1894.

Forza tassabile

Art. 6.

Tasse di
concessione
o di esercizio

La concessione è vincolata al pagamento delle seguenti tasse a favore del Cantone Ticino :

a) tassa unica di concessione di Fr. 1.000.000,— da versare dalla Biaschina S.A. come segue :

Fr. 400.000,— entro un mese

Fr. 300.000,— entro 6 mesi

Fr. 300.000,— entro un anno dalla data della entrata in vigore del presente decreto;

b) tassa annua d'esercizio di Fr. 425.000,— per la Biaschina e Fr. 25.000,— per il Tremorgio, pagabile dall'inizio della decorrenza della presente concessione.

La tassa annua d'esercizio sarà pagata anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno, conformemente all'art. 19 della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque; essa è basata sulle vigenti disposizioni della legge federale sull'utilizzazione delle forze idrauliche.

La tassa annua d'esercizio, comprese le imposte cantonali speciali a sensi dell'art. 49, capoverso 3 della legge federale sull'utilizzazione delle acque (L.U.F.I.) potrà essere variata o adeguata in caso di ulteriori modificazioni del canone massimo esigibile in base alla legge del 20 giugno 1952.

Art. 7.

Scadenza della
concessione

Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione nei casi contemplati dall'art. 65 L.U.F.I.

Art. 8.

Conseguenze
della estinzione

Se la concessione si estingue in seguito a espressa rinuncia o a decadenza e per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili le disposizioni degli art. 66 e 69 della L.U.F.I.

Art. 9.

Diritti dei terzi

I diritti dei terzi sono riservati conformemente all'art. 45 della L.U.F.I.

Art. 10.

Espropriazione

Al concessionario è accordato, conformemente alla legislazione federale, il diritto di espropriazione per l'esecuzione di eventuali opere integrative necessarie per l'esercizio dell'impianto, come pure per l'acquisto di altri diritti.

Art. 11.

Responsabilità

Il concessionario è responsabile di ogni danno diretto o indiretto derivante a beni pubblici o privati dall'esercizio dell'impianto. Egli non può far valere alcun diritto di regresso verso il Cantone.

Art. 12.

Polizia fluviale,
e forestale,
pesca, bellezze
naturali

Il concessionario si impegna di ossequiare le vigenti prescrizioni in materia di polizia fluviale e forestale, di piscicoltura e protezione delle bellezze naturali e di attenersi alle di-

sposizioni che saranno impartite dalle competenti Autorità in quanto compatibili con la utilizzazione razionale ed economica delle acque. E' fatto obbligo al concessionario di lasciar defluire dallo sbarramento in alveo del Ticino, anche in tempo di massima magra, almeno 200 litri d'acqua al minuto secondo.

Art. 13.

Nel corso di lavori il concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per garantire le comunicazioni e salvaguardare i beni pubblici e privati. Egli sarà chiamato a contribuire in equa misura alle spese di manutenzione stradale, qualora i suoi trasporti causassero danni alle vie di comunicazione.

Vie di comunicazione e manutenzione stradale

Art. 14.

I lavori e le forniture devono essere deliberati, a pari idoneità e condizioni, ad imprese domiciliate nel Ticino. Nell'assunzione di impiegati ed operai sarà data la preferenza a ticinesi.

Mano d'opera, imprese e fornitori

Art. 15.

Le Autorità federali e cantonali eseguono i necessari controlli ed esercitano la vigilanza sulle costruzioni e l'esercizio dell'impianto per mezzo dei loro servizi tecnici.

Vigilanza delle autorità

Il concessionario ha l'obbligo di dare libero accesso ai funzionari federali e cantonali incaricati della vigilanza sulle costruzioni e sull'esercizio dell'impianto nonché della polizia delle acque e della pesca, e di fornire loro tutte le necessarie informazioni. Il concessionario provvederà pure, d'accordo con i competenti uffici, alla installazione e al servizio di tutti gli apparecchi necessari per il controllo limnometrico e idrometrico nel perimetro degli impianti.

Art. 16.

La concessione può essere trasferita con il consenso dell'Autorità concedente ad un ente successore, che dovrà pure avere domicilio nel Cantone.

Trasferimento della concessione

I trasferimenti avvengono secondo le disposizioni della L.U.F.I. e saranno concessi senza oneri speciali.

Art. 17.

Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e altri utenti o fra il concessionario e l'Autorità concedente, saranno decise conformemente agli art. 70 rispettivamente 71 della L.U.F.I.

Contestazioni

Art. 18.

La presente concessione è accordata in base alle leggi e ai regolamenti federali e cantonali vigenti, a cui si farà riferimento per tutto quanto non è stabilito nel presente decreto. Saranno pure applicabili eventuali future leggi e regolamenti federali e cantonali, riservato l'art. 43 della L.U.F.I. concernente i diritti acquisiti dal concessionario.

Legislazione

Art. 19.

Capitolato e
entrata in vigore

Non viene allestito capitolato di concessione a sensi dell'art. 13 della legge cantonale sulla utilizzazione delle acque. La presente concessione lo sostituisce.

Il presente decreto legislativo viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.

Progetto di

DECRETO LEGISLATIVO

approvante e autorizzante il Consiglio di Stato a firmare gli atti costitutivi della Biaschina S.A. ed accordante il credito per la partecipazione alla costituenda Società

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio del 7 maggio 1958 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono approvati :

- a) il contratto di fondazione della Biaschina S.A. tra la Repubblica e Cantone del Ticino, l'Azienda elettrica ticinese e l'Aar e Ticino S.A.;
- b) gli statuti della Biaschina S.A.

Art. 2. — Al Consiglio di Stato è concesso un credito di Fr. 12.000.000,— di cui Fr. 8.000.000,— per la copertura della quota parte dello Stato e franchi 4.000.000,— per la copertura della quota parte dell'Azienda del capitale azioni, della costituenda Biaschina S.A.

Il credito sarà iscritto al movimento capitali del Dipartimento delle pubbliche costruzioni. E' concessa al Consiglio di Stato la facoltà di emettere prestiti o contrarre mutui a copertura degli importi di cui sopra.

Art. 3. — Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum.

CONTRATTO DI FONDAZIONE

Tra la Repubblica e Cantone del Ticino, l'Azienda elettrica ticinese e l'Aar & Ticino S.A. per l'elettricità (ATEL) in Olten e Bodio; quali fondatori della Biaschina S.A., viene concluso il seguente contratto.

INTRODUZIONE

L'ATEL disponeva della concessione 30 giugno 1906 inerente le forze idriche della Biaschina e del relativo impianto.

Con decreto legislativo 19 febbraio 1958, il rinnovo di detta concessione, come pure una istanza di nuova concessione vennero respinti. Al fine di assicurare l'esercizio dell'impianto Biaschina e di quello del Tremorgio, la cui concessione pure non viene rinnovata, nonché di studiare e realizzare il nuovo impianto Biaschina, tra lo Stato del Cantone Ticino, l'Azienda elettrica ticinese e l'Atel S.A. per l'elettricità in Olten e Bodio, è decisa la fondazione di una nuova società, cui vengono conferite, per un periodo di anni 40, le concessioni di cui sopra.

Art. 1.

I fondatori si obbligano a costituire, entro la fine dell'anno 1958 al più tardi, con sede in Bodio, la Biaschina S.A. per lo sfruttamento delle forze idriche del fiume Ticino e dei suoi affluenti, da Lavorgo fino a Bodio e per lo sfruttamento delle acque del lago Tremorgio negli esistenti impianti.

Art. 2.

Il capitale sociale della Biaschina S.A. è fissato in Fr. 20.000.000,—; i fondatori si obbligano ad acconsentire al suo aumento in caso di nuove costruzioni.

Il capitale è così assunto: Stato del Cantone Ticino 40 %, Azienda elettrica ticinese 20 %, Atel S.A. 40 %.

Le azioni sono nominative. Esse possono essere cedute soltanto con il consenso del Consiglio di amministrazione.

In caso di vendita a un terzo, gli azionisti hanno un diritto di prelazione in proporzione delle loro quote di partecipazione.

Se un azionista rinuncia a far valere il diritto di prelazione a lui spettante, i diritti di prelazione degli altri soci saranno proporzionalmente estesi.

Art. 3.

Al momento della fondazione della Biaschina S.A., i soci devono liberare il capitale sociale in ragione del 20 %. Ulteriori versamenti devono essere effettuati a richiesta del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Ulteriori capitali possono essere procurati, sia sotto forma di prestiti a lunga scadenza, sia mediante anticipi temporanei.

Art. 5.

Ogni fondatore ha, nella sua qualità di partecipante, ed in proporzione alla sua partecipazione al capitale sociale, il diritto sulla produzione della energia, generata negli impianti della società e relativa potenza, o l'obbligo, nella stessa misura, di corrispondere le spese annue.

La società può fornire energia soltanto ai suoi azionisti. Resta riservato l'impiego di energia per il fabbisogno dei propri impianti.

Art. 6.

Immediatamente dopo la fondazione, la Biaschina S.A. rileva gli impianti della Biaschina e del Tremorgio, al prezzo che sarà dovuto dal Cantone Ticino alla Atel S.A., e li esercisce.

Art. 7.

Le spese annue della Biaschina S.A. sono così composte :

- a) spese per l'amministrazione, l'esercizio e la manutenzione corrente delle installazioni ;
- b) tasse di esercizio, imposte ed altri contributi ;
- c) pagamento degli interessi sui debiti e ammortamento delle spese inerenti le operazioni di mutuo ;
- d) accantonamenti e ammortamenti per gli impianti, secondo gli statuti e le decisioni del Consiglio di amministrazione ;
- e) un dividendo sul capitale sociale, fissato dall'assemblea generale, che deve essere superiore di circa il 2 % al tasso di interesse medio dei prestiti ;
- f) le assegnazioni al fondo di riserva legale e tutti gli eventuali ulteriori accantonamenti.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione della Biaschina S.A. è composto di 10 membri, così ripartiti : Cantone Ticino 4, Azienda elettrica ticinese 2, Atel 4.

Art. 9.

I soci vegliano a che i loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nell'assemblea generale non abbiano a nulla intraprendere in contrasto con il presente contratto.

Art. 10.

Questo contratto viene concluso per la durata della concessione.

Art. 11.

Tutte le contestazioni che sorgessero da questo a da contratti dallo stesso derivati, possono essere sottoposte a un tribunale arbitrale, per importi fino a Fr. 20'000,— con il consenso delle parti, o altrimenti ai tribunali ordinari : per importi superiori al Tribunale federale che giudica come unica istanza.

Concluso e redatto in 3 esemplari.

Bellinzona, il

CANTONE TICINO

Bellinzona, il

AZIENDA ELETTRICA TICINESE

Olten-Bodio, il

AAR & TICINO S.A.

STATUTI DELLA BIASCHINA S.A.

I. *Ragione sociale, sede e scopo della società*

Art. 1.

Sotto la ragione sociale « Biaschina S.A. » viene costituita una società anonima con sede in Bodio.

Art. 2.

La società ha quale scopo lo sfruttamento delle forze idriche del Ticino e dei suoi affluenti, da Lavorgo fino a Bodio e dal lago Tremorgio, negli impianti esistenti, in base alla concessione del nonchè lo studio e la realizzazione di un nuovo impianto per lo sfruttamento delle acque del Ticino e valle di Lavorgo.

II. *Capitale sociale, azioni e obbligazioni*

Art. 3.

Il capitale sociale è di Fr. 20.000.000,— suddiviso in 200 azioni nominative, del valore nominale di Fr. 100.000,—.

Fino al versamento integrale del capitale sociale, saranno rilasciati agli azionisti certificati.

Art. 4.

Le azioni possono essere trasferite con il consenso del Consiglio di amministrazione.

In caso di vendita a un terzo, gli azionisti hanno un diritto di prelazione in proporzione alle loro quote di partecipazione. Se un azionista rinuncia a far valere il diritto di prelazione a lui spettante, i diritti di prelazione degli altri soci saranno proporzionalmente estesi.

Art. 5.

Ulteriori mezzi finanziari possono essere procurati dal Consiglio di amministrazione, sia sotto forma di prestiti a lunga scadenza, sia mediante anticipi transitori.

III. *Organi della Società*

A) *Assemblea generale*

Art. 6.

L'assemblea generale ha le seguenti competenze :

- a) l'approvazione e la revisione degli statuti ;
- b) l'elezione del Consiglio di amministrazione e dei revisori ;
- c) l'accettazione della relazione, del conto perdite e profitti, del bilancio, come pure la disposizione sull'utilizzazione dell'utile netto ;
- d) lo scarico all'amministrazione.

Art. 7.

Soltanto gli azionisti iscritti nel libro delle azioni sono autorizzati a partecipare all'assemblea generale.

I rappresentanti necessitano di una procura scritta loro intestata, il cui controllo spetta al Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

L'assemblea generale viene convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata agli azionisti iscritti nel libro delle azioni, con preavviso di quindici giorni.

Nella convocazione sono indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione come pure la lista delle trattande.

Se per lo svolgimento di una trattanda, espressamente menzionata nella convocazione, il numero delle azioni rappresentate non è sufficiente, alla prima assemblea generale ne seguirà immediatamente una seconda, che sarà valida indipendentemente dal numero delle azioni rappresentate.

Art. 9.

Ogni azione rappresenta un voto.

Ad eccezione dei casi in cui, per legge, una maggioranza qualificata è richiesta, l'assemblea generale decide a maggioranza assoluta dei voti validi emessi.

Art. 10.

L'assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all'anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Assemblee generali straordinarie hanno luogo, ossequiate le disposizioni legali, a richiesta di un'assemblea generale ordinaria, del Consiglio di amministrazione, dei revisori e di un azionista.

Art. 11.

Se un azionista non chiede espressamente lo scrutinio segreto, le votazioni ed elezioni durante l'assemblea generale hanno luogo a voto aperto.

Art. 12.

La presidenza spetta al presidente del Consiglio di amministrazione e, nell'eventualità di un suo impedimento, al vicepresidente o a un altro membro.

L'incaricato del protocollo viene designato dalla presidenza: non è necessario che sia un azionista.

Lo scrutatore viene scelto dall'assemblea.

B) Consiglio di amministrazione

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione consta di 10 membri.

Ogni membro del Consiglio di amministrazione rimane in carica per un periodo di tre anni.

Nuovi membri subentrano ai loro predecessori anche per quanto riguarda la durata della carica.

Art. 14.

Per ogni periodo il Consiglio di amministrazione sceglie fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente, e nomina un incaricato del protocollo, che può anche non far parte, in qualità di membro, del Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

A favore di ogni membro, per il periodo della sua permanenza in carica, verrà depositata un'azione alla sede della società.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dirige, sorveglia e controlla l'amministrazione degli affari.

Tutti gli oggetti che, per legge o conformemente agli statuti, non sono conferiti all'assemblea generale, o ad altri organi della società, sono affidati al Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del presidente e, nella eventualità di un suo impedimento, del vicepresidente, come pure a richiesta scritta di almeno due dei suoi membri.

La convocazione ha luogo, a mezzo lettera raccomandata, almeno 8 giorni prima della seduta.

Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare se presente o rappresentata è la maggioranza dei suoi membri.

Art. 18.

Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei voti. In caso di parità decide il voto del presidente. In casi urgenti, una decisione può essere presa mediante circolare.

Un membro del Consiglio di amministrazione può farsi rappresentare a una seduta da altro membro, munito di una procura conferita per la seduta in questione.

Un membro non può assumere rappresentanza per più di una procura.

Le deliberazioni sulle trattande e le relative decisioni sono annotate a protocollo.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione può delegare a un comitato una parte delle sue competenze.

Il Consiglio di amministrazione indica le persone cui compete la firma vincolante la società e il modo in cui la firma impegna la medesima, ritenuto che la società può essere vincolata soltanto mediante la firma collettiva di due persone.

C) Ufficio di revisione

Art. 20.

L'assemblea generale ordinaria designa ogni anno, per l'esercizio corrente, due revisori e due sostituti che possono anche non essere azionisti.

I revisori esaminano se il conto perdite e profitti e il bilancio, sottoposti all'assemblea generale, concordano con i libri contabili, se sono stati allestiti conformemente alle disposizioni in vigore, e se la presentazione dei risultati d'esercizio e della situazione patrimoniale corrisponde ai dispositivi legali applicabili.

IV. Contabilità

Art. 21.

L'esercizio viene chiuso il 31 dicembre di ogni anno.

Al più tardi entro 2 mesi, i conti devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione e messi a disposizione dei revisori.

Il bilancio viene allestito secondo i principi di una oculata amministrazione degli affari e, in quanto gli statuti non stabiliscano altrimenti, secondo le prescrizioni legali.

Art. 22.

Riservate le disposizioni legali, statutarie e contrattuali, il Consiglio di amministrazione decide in merito all'ammontare delle somme devoluto ai fondi e circa l'impiego dei mezzi disponibili.

I versamenti annui ai fondi di ammortamento e rinnovamento, senza tener conto dei versamenti ai fondi di riserva, devono costituire almeno il 2 ½ % del valore degli impianti.

Art. 23.

Gli azionisti ricevono un dividendo che deve essere del 2 % circa superiore all'interesse medio dei prestiti.

V. *Pubblicazioni*

Art. 24.

Le pubblicazioni riguardanti la società avvengono sul Foglio svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

Comunicazioni agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata.

Rimane riservata al Consiglio di amministrazione la designazione di ulteriori organi per le pubblicazioni.

VI. *Contestazioni*

Art. 25.

Le contestazioni derivanti dall'applicazione di questi statuti devono essere sottoposte a un tribunale arbitrale, se le parti sono consenzienti, o ai tribunali ordinari per importi fino a Fr. 20.000,—; per importi superiori al Tribunale federale quale unica istanza.

Così approvati all'assemblea generale del
